

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

26 Gennaio 2021

Alle aziende associate

## **TICKET DI LICENZIAMENTO: VALORI PER L'ANNO 2021**

### **Il così detto “ticket di licenziamento”**

In tutti i casi di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a versare un importo pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (non ha alcuna rilevanza l'eventuale articolazione a tempo parziale del rapporto di lavoro). Il contributo va versato in un'unica soluzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in proporzione ai mesi lavorati; a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa che si è protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Si tratta di un importo che varia annualmente sulla base dell'aggiornamento del massimale della Naspi fornito dall'Istat e in base all'anzianità aziendale maturata dal dipendente.

La legge prevede che i datori di lavoro siano tenuti al pagamento del contributo in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

### **Casi di esclusione dal versamento del contributo di licenziamento**

Il ticket di licenziamento non va versato dalle aziende nelle seguenti ipotesi:

- dimissioni (ad eccezione di quelle avvenute per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione avvenuta presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro);
- decesso del lavoratore;
- licenziamento dei lavoratori domestici.

### **Valore del contributo per l'anno 2021**

Il contributo, per l'anno 2021, è pari a **€ 503,30** (cioè il 41% del massimale Naspi 2021 che è stato fissato in € 1.227,55, stesso valore del 2020) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.

L'importo massimo del contributo è pari a **€ 1.509,90** per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

### **Ticket nelle procedure di licenziamento collettivo**

Nelle procedure di licenziamento collettivo (che interessano le sole aziende soggette al versamento del contributo Cigs ex art. 23 del D.lgs n. 148/2015) il datore di lavoro è tenuto a versare, per ogni lavoratore licenziato, un contributo che, dal 1° gennaio 2018, è pari all'82% del massimale Naspi (fissato per il 2021 a € 1.227,55) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (non ha alcuna rilevanza l'eventuale articolazione a tempo parziale del rapporto di lavoro).

La legge prevede che i datori di lavoro siano tenuti al pagamento del contributo in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.

Se il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore a 12 mesi, il contributo si ridetermina in proporzione ai mesi lavorati; a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa che si è protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Gli importi del contributo vanno poi triplicati nel caso in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (art. 4, comma 9, legge n. 223/1991) non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Il versamento va assolto in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per gli anni 2020 e 2021 le Società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno fruito del trattamento di Cigs per crisi aziendale, in deroga ai limiti massimi di durata di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, negli anni 2018 e 2019, sono escluse dal versamento del ticket di licenziamento (art. 43 bis DL n. 109/2018).

### **Valore del contributo per l'anno 2021**

Il contributo, per l'anno 2021, è pari, per ciascun lavoratore licenziato, ad **€ 1.006,59** (cioè l'82% del massimale Naspi 2021 che è stato fissato ad € 1.227,55, stesso valore del 2020) per ogni anno di lavoro effettuato.

Per i lavoratori con un'anzianità aziendale pari o superiore a tre anni, l'importo è di **€ 3.019,77**.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: [f.vecchi@confapiemilia.it](mailto:f.vecchi@confapiemilia.it)) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

